



Provincia
di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 110/2014

Atti n. 41947/12.7/2014/3

Oggetto: Disposizioni generali per l'esercizio della pesca valide su tutte le acque provinciali.

Addì 1 aprile 2014 alle ore 14.45, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala delle adunanze.

Sono presenti i Sigg.:

<i>Presidente</i>	GUIDO PODESTA' assente	
<i>Vice Presidente</i>	NOVO UMBERTO MAERNA	
<i>Assessori Provinciali</i>	LUCA AGNELLI	GIOVANNI DE NICOLA assente
	STEFANO BOLOGNINI	SILVIA GARNERO
	ROBERTO CASSAGO assente	MARINA LAZZATI
	MAURIZIO COZZI	MASSIMO PAGANI
	FRANCO DE ANGELIS	CRISTINA STANCARI assente
	PAOLO GIOVANNI DEL NERO assente	

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna

Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice Segretario Generale dott. Francesco Puglisi.

Sono altresì presenti il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni e il Capo di Gabinetto del Presidente dr.ssa Gisella Biroli.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2014;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) di approvare l'allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 6 pagine;
- 4) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ASSESSORATO AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA

AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE – SETTORE AGRICOLTURA, PARCHI, CACCIA E PESCA

Oggetto: Disposizioni generali per l'esercizio della pesca valide su tutte le acque provinciali.

RELAZIONE TECNICA:

La Legge Regionale n° 31 del 5 dicembre 2008 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*” trasferisce alle Province le funzioni amministrative per la gestione delle acque territoriali di competenza, comprese quelle di interesse interprovinciale.

Il Regolamento Regionale n° 9 del 22 maggio 2003 dispone le modalità per l'esercizio della pesca e attribuisce alle Province la possibilità di disciplinare in maniera restrittiva le norme oggetto del regolamento stesso.

Il Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica, approvato con delibera della Giunta Regionale n° 7/20557 dell'11 febbraio 2005, ha indicato le linee guida per la gestione della pesca in Lombardia ed, in particolare, ha disciplinato le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca, l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna, l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della regione, distinte in autoctone e alloctone, con l'indicazione per queste ultime, di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene, i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi, l'indicazione de finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.

Le Province di Bergamo, Brescia, Cremona Lodi e Milano, in collaborazione con le Associazioni Piscatorie regionali, hanno elaborato un testo unico per la gestione della pesca sul fiume Adda.

Con deliberazione della Giunta Provinciale R.G. n° 1088/05 del 21/12/2005 che ha dettato le disposizioni provinciali per l'esercizio della pesca nelle acque di competenza, è stato recepito quanto stabilito nel Documento Tecnico Regionale e nel citato Testo Unico, stabilendo tra l'altro misure di tutela particolari per la pesca sul fiume Adda.

La trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e il luccio (*Esox Lucius*) sono tra le specie ittiche di maggior interesse conservazionistico del territorio provinciale e più in generale del bacino padano.

La Provincia di Milano, ai fini della tutela della trota marmorata attua da diversi anni operazioni di riproduzione artificiale presso la propria avannotteria ittiogenica di Abbiategrasso.

Nell'ultimo decennio si è osservato un preoccupante crollo delle popolazioni di trota marmorata e di luccio, nei tratti dei fiumi Adda e Ticino vocati per questa specie, probabilmente riconducibile a

cause idrologiche, meteoclimatiche e faunistiche (competizione/predazione operata da specie ittiche alloctone, predazione operata dal cormorano).

Il Piano Nazionale di Gestione per l'anguilla in Italia, redatto secondo quanto richiesto dal Regolamento (CE) N. 1100/2007 del 18 settembre 2007, istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, secondo le linee guida per la stesura dei Piani di Gestione.

La Regione Lombardia, partecipando formalmente con un proprio contributo alla redazione del Piano Nazionale, ha indicato misure gestionali e strutturali per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg. CE 1100/2007 che sono state sostanzialmente accolte.

La Regione Lombardia ha formalmente invitato le Province ad applicare le seguenti restrizioni per quanto concerne la pesca all'anguilla:

1. istituzione del divieto di pesca all'anguilla dal 1 ottobre al 31 dicembre, corrispondente al periodo di maggiore concentrazione delle anguille verso il mare;
2. istituzione della misura minima di cattura di cm 50 nel restante periodo ammesso per la pesca.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. n° 50/10 del 21/10/2010 è stato approvato il nuovo Piano Ittico della Provincia di Milano ai sensi dell'art. 138, comma 5, della Legge Regionale n° 31 del 5 dicembre 2008.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è ritenuto necessario aggiornare le Disposizioni Provinciali per l'esercizio della pesca nelle acque di competenza come da documento che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Le Disposizioni di cui sopra avranno la durata di dodici mesi dall'approvazione e potranno essere, al termine di tale periodo, oggetto di rivisitazione in funzione dei risultati raggiunti.

Il Servizio faunistico della Provincia di Milano si impegna a confrontarsi con le altre Province interessate al fine di elaborare eventuali nuove modifiche alla parte di disposizioni relative al fiume Adda, come emerso in sede di Consulta provinciale della pesca.

La presente Deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

data 20.03.2014

Il Direttore del Settore
Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca
f.to Dott. Giuseppe Talamo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Agricoltura, Parchi, Caccia e Pesca;

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni generali per l'esercizio della pesca nelle acque territoriali di competenza come da documento che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RELATORE: nome **Luca Agnelli** data 19.03.2014 firmato Luca Agnelli

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

nome Giuseppe Talamo
data 20.03.2014

firmato Giuseppe Talamo

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Giuseppe Talamo

data 20.03.2014

firmato Giuseppe Talamo

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Emilio De Vita

data 21.03.2014

firmato Emilio De Vita

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome

data

firma

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maerna

F.to De Stefano

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li **1.4.2014**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Stefano

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Stefano

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano li _____

IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONI GENERALI

valide su tutte le acque provinciali

1. Mezzi di pesca

1) Bilancia o bilancella o quadrato. L'uso della bilancia di cui all'art. 8, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale 22 maggio 2003, n. 9 della Regione Lombardia è consentito con le seguenti limitazioni:

- a) le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
- b) l'uso della bilancia è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;
- c) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di m 10;
- d) la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
- e) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
- f) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcilla (pendice antislittamento);
- g) è ammesso l'ausilio della carrucola;
- h) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizzi il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;
- i) è vietato l'uso della bilancia "guadando e ranzando";
- j) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
- k) l'uso della bilancia da natante è sempre vietato, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.

2) Raffio. Consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

2. Orari

Relativamente agli orari di cui all'art. 7 del R.R. 9/03, si fa riferimento agli orari ufficiali diffusi dall'osservatorio astronomico di Brera.

3. Pesca da natante

E' consentita, esclusivamente di giorno:

- nel bacino dell'Idroscalo
- nei fiumi Ticino e Adda, con l'imbarcazione appoggiata alla riva.

4. Pesca notturna

E' consentita da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, unicamente da riva, con canna lenza con o senza mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili, e limitatamente alle seguenti specie ittiche: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*), carpa (*Cyprinus carpio*) e tutte le specie di pesce gatto.

La pesca notturna è consentita solo nei seguenti corsi d'acqua:

- Fiume Adda
- Fiume Ticino
- Canale Muzza
- Naviglio Grande (solo nel tratto compreso tra il ponte stradale in località Castelletto nel comune di Cuggiono e il ponte stradale in comune di Cassinetta di Lugagnano)
- Naviglio Martesana
- Naviglio di Bereguardo
- Bacino dell'Idroscalo (solo in occasione di particolari e numericamente limitate manifestazioni di pesca, per cui sia richiesta apposita deroga al dirigente del Settore all'altrimenti vigente divieto di pesca notturna),

esclusi i tratti di tali corsi d'acqua nei quali la pesca sia vietata o comunque limitata ("Zone di protezione e ripopolamento", "Zone di tutela ittica", "Zone No Kill Marmorata e Temolo", ecc.).

5. Pesca nelle zone di tutela ittica

E' autorizzato l'esercizio della pesca nelle zone di tutela ittica, con le limitazioni di cui all'art. 139 comma 3 della L.R. 31/08.

6. Periodi di divieto di pesca

La cattura e la detenzione delle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:

- | | |
|---|------------------------------|
| • Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>): | tutto l'anno |
| • Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>): | tutto l'anno |
| • Trota marmorata (<i>Salmo trutta marmoratus</i>): | tutto l'anno |
| • Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>): | tutto l'anno |
| • Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>): | dal 1 ottobre al 31 dicembre |
| • Luccio (<i>Esox lucius</i>): | dal 1 febbraio al 30 aprile |

7. Misure minime

E' vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- | | |
|---|-------|
| • Barbo (<i>Barbus plebejus</i>): | cm 25 |
| • Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>): | cm 30 |
| • Pesce persico o Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>): | cm 18 |
| • Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>): | cm 50 |
| • Luccio (<i>Esox lucius</i>): | cm 60 |

8. Quantità massime di catture giornaliere

Il limite di cattura di cui all'art. 3, comma 3, del R.R. 9/03 relativo alla Trota marmorata si applica anche agli ibridi.

9. Ciambellone o Belly-Boat

L'utilizzo del ciambellone o belly-boat è consentito, eccetto che all'Idroscalo.

10. Zone Particolari di Tutela

Al di là degli istituti previsti dalla legge e dal Piano Ittico Provinciale, si individuano le seguenti tipologie di zone di tutela, in cui vigono le seguenti disposizioni comuni:

- la pesca è consentita solo con ami sprovvisti di ardiglione o con ardiglione schiacciato
 - è vietata la pesca notturna
 - sono comunque sempre fatte salve le disposizioni relative al divieto di reimmissione delle specie esotiche dannose.
1. **Zone No Kill.** In queste zone è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:
 - esclusivamente con 1 sola canna, munita al massimo di 1 solo amo o ancoretta;
 - con obbligo di rilascio immediato di tutti i pesci eventualmente catturati;
 - è vietata la pesca a fondo con retina o pasturatore.
 2. **Zone No Kill Luccio.** In tali zone, se saranno costituite nell'anno di validità delle presenti disposizioni, è consentito pescare osservando le seguenti disposizioni:
 - solo da terra
 - esclusivamente con 1 sola canna, munita di 1 solo amo o ancoretta.
 - con l'obbligo di rilascio immediato di tutti i lucci eventualmente catturati
 - è vietata la pesca col vivo.

Con riferimento alle specie ittiche che le specifiche zone no kill obbligano a rilasciare, vigono inoltre le seguenti disposizioni comuni:

- i pesci catturati non possono essere detenuti in nassa o in altri contenitori
- i pesci catturati devono essere slamati con estrema cura, senza procurar loro alcun danno o maltrattamento
- è fatto obbligo al pescatore di bagnarsi le mani prima di iniziare le operazioni di maneggiamento e di rilascio del pesce allamato
- se il pesce non può essere slamato senza danno, è imposto il taglio della parte terminale della lenza
- è vietato detenere pesci, seppure prelevati in altre zone, ovvero è fatto obbligo di depositare altrove catture e cestini prima di iniziare a pescare nei tratti riservati.

3. **Zone Artificiali di Riproduzione.** Sono quelle aree interessate dalla realizzazione di strutture ittiogeniche e opere di miglioramento ambientale finalizzate a incrementare la riproduzione dei pesci (legnaie, sassaie, nidi, substrati artificiali di frega comunque denominati e costituiti). In tali zone, le Province istituiscono appositi divieti temporanei di pesca.

A) FIUME ADDA

Quanto contenuto nella presente sezione A) si applica al Fiume Adda, incluse le lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.

11. Esche e pasture

Sono consentiti l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 3 di esche e pasture pronte all'uso, fatto salvo il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria. Questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca, ove permane il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria.

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla, cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone. Esclusivamente per l'utilizzo come esche vive, è ammessa la cattura e la detenzione, in deroga ai periodi di divieto di cui al successivo art. 13, di complessivi 20 esemplari delle citate specie, i quali dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori.

12. Periodi di divieto di pesca

Sono previste le seguenti limitazioni, fatto salvo quanto statuito agli articoli 12 e 16 delle presenti disposizioni.

<u>SPECIE ITTICA</u>	<u>PERIODO DI DIVIETO</u>
• alborella (<i>Alburnus alburnus alborella</i>)	15 maggio – 15 luglio
• barbo (<i>Barbus plebejus</i>)	15 maggio – 15 giugno
• carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15 aprile - 15 giugno
• cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	15 maggio – 15 giugno
• persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1° aprile – 31 maggio
• pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	15 aprile - 30 giugno
• savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>)	1° aprile - 31 maggio
• tinca (<i>Tinca tinca</i>)	15 maggio – 30 giugno
• vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)	15 aprile – 15 maggio

Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa è vietata la pesca denominata "Carp fishing" e, in particolare, è vietato l'utilizzo di boiles.

13. Misure minime

Sono previste le seguenti limitazioni, fatto salvo quanto statuito al seguente articolo 16.

<u>SPECIE ITTICA</u>	<u>MISURA MINIMA (cm)</u>
• cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	25
• cheppia e agone (<i>Alosa fallax ssp.</i>)	40
• pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	35
• savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>)	35
• tinca (<i>Tinca tinca</i>)	35

14. Quantità massime di catture giornaliere

Per ogni giornata di pesca il pescatore non può catturare e detenere più di:

• cheppia	1 capo
• persico reale	10 capi
• alborella	kg 1
• triotto	kg 1
• vairone	kg 1

15. Gare e Manifestazioni di Pesca

1) Sono ammesse deroghe ai periodi di divieto di pesca, relativamente alle seguenti specie:

- a) carpa (*Cyprinus carpio*)
- b) savetta (*Chondrostoma soetta*)
- c) cavedano (*Leuciscus cephalus*)
- d) vairone (*Leuciscus souffia*)

2) Sono ammesse deroghe alle misure minime, relativamente alle seguenti specie:

- a) barbo (*Barbus plebejus*)
- b) carpa (*Cyprinus carpio*)
- c) cavedano (*Leuciscus cephalus*)
- d) tinca (*Tinca tinca*)
- e) persico (*Perca fluviatilis*)
- f) savetta (*Chondrostoma soetta*)

3) Le specie oggetto di deroga di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mantenute vive e vitali con adeguata attrezzatura e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.

B) TUTTE LE ALTRE ACQUE

Quanto segue si applica a tutte le acque provinciali, ad eccezione del Fiume Adda così come definito nella premessa della sezione A).

16. Periodi di divieto di pesca

La cattura e la detenzione della Carpa (*Cyprinus carpio*) è vietata dal 20 maggio al 20 giugno. Durante tale periodo, è anche vietata la pesca denominata “Carp fishing” e, in particolare, è vietato l'utilizzo di boiles.

17. Misure minime

E' vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- Pigo (*Rutilus pigus*): cm 25
- Savetta (*Chondrostoma soetta*): cm 22

18. Misure massime

Solo nel bacino dell'Idroscalo e nel Lago di Basiglio, è vietata la cattura e la detenzione di esemplari di Carpa (*Cyprinus carpio*) la cui lunghezza sia superiore a cm 60.

19. Pesca col vivo

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone: alborella, anguilla, cobite comune, gobione, scardola, triotto e vairone.

20. Zone No Kill integrative a quelle previste dal Piano Ittico

È istituita una Zona No Kill in località Bellinzago Lombardo, a valle della conca del Naviglio Martesana per una lunghezza di m 100 lineari e in doppia sponda, regolamentata dall'articolo 11 delle presenti disposizioni.